

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 313

34° anno

4 dicembre 1991

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
91/C 313/01	Decisione del Consiglio, del 25 novembre 1991, relativa alla nomina di un membro titolare del comitato consultivo per la formazione medica	1
91/C 313/02	Decisione del Consiglio, del 25 novembre 1991, relativa alla nomina di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica	2
	Commissione	
91/C 313/03	ECU	3
91/C 313/04	Elenco degli stabilimenti della Namibia dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	4
91/C 313/05	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 26 al 30 novembre 1991)	4
91/C 313/06	Nomina di nuovi membri del comitato scientifico veterinario	5
91/C 313/07	Aiuti di Stato — C 53/90 (ex N 385/90) — Germania	6
	Corte di giustizia	
91/C 313/08	Ordinanza della Corte, del 4 ottobre 1991, nella causa C-117/91: Bosman/Commissione delle Comunità europee (<i>Irricevibilità</i>)	7

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 313/09	Sentenza della Corte, del 7 novembre 1991, nella causa C-22/90: Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee (<i>FEAOG — Mancato riconoscimento di spese — Prelievo supplementare sul latte</i>)	7
91/C 313/10	Sentenza della Corte, del 13 novembre 1991, nella causa C-303/90: Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee (<i>Codice di condotta — Atto impugnabile in forza dell'art. 177 del Trattato CEE</i>)	8
91/C 313/11	Causa C-255/91: Ricorso della Conserviera Sud S.r.l. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 ottobre 1991	8
91/C 313/12	Causa C-264/91: Ricorso della Arbetal SAT Limitada e altri contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 15 ottobre 1991	9
91/C 313/13	Causa C-277/91: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova nella causa dinanzi ad esso pendente fra Ligur Carni Srl e Unità sanitaria locale XV di Genova	10
91/C 313/14	Cause C-278/91 e C-279/91: Domande di pronunzia pregiudiziale proposte dalla Pretura Circondariale di Bologna — sezione controversie del lavoro — nelle cause dinanzi ad essa pendenti fra Marco Giacometti (causa C-278/91) e Marco Dal Pane nonché Leonardo Balletti (causa C-279/91) contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale	10
91/C 313/15	Cancellazione dal ruolo della causa C-374/90	11
91/C 313/16	Cancellazione dal ruolo della causa C-12/91	11
91/C 313/17	Cancellazione dal ruolo della causa C-208/89	11
91/C 313/18	Cancellazione dal ruolo della causa C-330/89	11
91/C 313/19	Cancellazione dal ruolo della causa C-80/91	11
91/C 313/20	Cancellazione dal ruolo della causa C-350/90	12
91/C 313/21	Cancellazione dal ruolo della causa C-21/90	12

II Atti preparatori

Commissione

91/C 313/22	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale	13
91/C 313/23	Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di alcuni veicoli stradali	14

(segue in 3ª pagina di copertina)

III *Informazioni***Parlamento europeo**

91/C 313/24	Avviso concernente l'organizzazione di un concorso generale	17
-------------	---	----

Commissione

91/C 313/25	Gestione e sviluppo della rete Euro Info Centre — Procedura ristretta	18
-------------	---	----

Rettifiche

91/C 313/26	Rettifica alla modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche di pollame (GU n. C 276 del 23. 10. 1991)	20
-------------	--	----

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 1991

relativa alla nomina di un membro titolare del comitato consultivo per la formazione medica

(91/C 313/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione 75/364/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, riguardante la creazione di un comitato consultivo per la formazione medica ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che, con decisione del 22 marzo 1990 ⁽²⁾, il Consiglio ha proceduto alla nomina del signor Jos KOHL, membro titolare per il periodo che scade il 21 marzo 1993;

considerando che il 23 ottobre 1991 il governo lussemburghese ha designato la signora Danielle HANSEN-KOENIG in sostituzione del signor Jos KOHL,

DECIDE:

Articolo unico

La signora Danielle HANSEN-KOENIG è nominata membro titolare del comitato consultivo per la formazione medica, in sostituzione del signor Jos KOHL per la restante durata del mandato di quest'ultimo, cioè fino al 21 marzo 1993.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. M. M. RITZEN

⁽¹⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. C 80 del 30. 3. 1990, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 25 novembre 1991****relativa alla nomina di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica**

(91/C 313/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione 77/454/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente l'istituzione di un comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 4;

considerando che, con decisione del 5 febbraio 1990 ⁽²⁾, il Consiglio ha proceduto alla nomina del sig. Bernard PERNET, membro supplente per il periodo che scade il 4 febbraio 1993;

considerando che il governo francese ha designato, il 14 ottobre 1991, il sig. Vincent LAROCHE-NEEL, in sostituzione del sig. Bernard PERNET,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Vincent LAROCHE-NEEL è nominato membro supplente del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica in sostituzione del sig. Bernard PERNET per la restante durata del mandato di quest'ultimo, cioè fino al 4 febbraio 1993.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. M. M. RITZEN

⁽¹⁾ GU n. L 176 del 15. 7. 1977, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. C 42 del 22. 2. 1990, pag. 1.

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

3 dicembre 1991

(91/C 313/03)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	41,9792	Scudo portoghese	181,066
Marco tedesco	2,03736	Dollaro USA	1,26348
Fiorino olandese	2,29638	Franco svizzero	1,80299
Sterlina inglese	0,712785	Corona svedese	7,46213
Corona danese	7,92519	Corona norvegese	8,02501
Franco francese	6,96242	Dollaro canadese	1,43165
Lira italiana	1538,42	Scellino austriaco	14,3317
Sterlina irlandese	0,764588	Marco finlandese	5,51636
Dracma greca	232,203	Yen giapponese	163,646
Peseta spagnola	130,045	Dollaro australiano	1,60953
		Dollaro neozelandese	2,24380

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Elenco degli stabilimenti della Namibia dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(91/C 313/04)

Decisione della Commissione del 25 novembre 1991

(Articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio)

Numero d'autorizzazione	Stabilimento/indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
22	Meat Corporation of Namibia Ltd, Windhoek	x	x		x			x	(1)
23	Meat Corporation of Namibia Ltd, Okahandja	x	x		x				(1)

(*) M: Macello

LS: Laboratorio di sezionamento

DF: Deposito frigorifero

B: Carne bovina

O/C: Carne ovina/caprina

S: Carne suina

SP: Carne dei solipedi

NP: Note particolari

(1) Con esclusione delle frattaglie.

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 26 al 30 novembre 1991)

(91/C 313/05)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3483	S 223 del 26. 11. 1991	Gambia	GM-Banjul: Gasolio e benzina super	15. 1. 1992
PHR/ 91/066/26	S 223 del 26. 11. 1991	Romania	RO-Bucarest: Phare - Alimenti per bestiame	15. 1. 1992
3475	S 224 del 27. 11. 1991	Belgio	B-Bruxelles: Sistema di controllo del traffico aereo (<i>dati complementari</i>)	15. 1. 1992
3303	S 224 del 27. 11. 1991	Angola	AO-Luanda: Veicoli di nettezza urbana (<i>dati complementari</i>)	4. 12. 1991
3505	S 225 del 28. 11. 1991	Costa Rica	CR-Golfito: Macchinari agricoli	28. 1. 1992

Nomina di nuovi membri del comitato scientifico veterinario

(91/C 313/06)

Conformemente alle disposizioni della decisione 81/651/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 86/105/CEE ⁽²⁾, del 25 febbraio 1986, che istituisce un comitato scientifico veterinario, la Commissione ha deciso di modificare la composizione del comitato scientifico veterinario, stabilita con decisione 91/C 92/02 del 27 marzo 1991 ⁽³⁾, nel modo seguente:

I. Alla sezione «Salute degli animali» aggiungere:

R. BRADLEY
Doctor
Central Veterinary Laboratory
New Haw, Weybridge

II. Alla sezione «Misure veterinarie in rapporto con la salute pubblica» aggiungere:

R. GILBERT
Doctor
Central Public Health Laboratory
London

J. VENTANAS BARROSO
Professor
Facultad de Veterinaria de Cáceres
Cáceres

III. Alla sezione «Protezione degli animali» sostituire:

K. ZEEB e J. L. SOTILLO RAMOS
con
J. LADEWIG
Doktor
Institut für Tierzucht und Tierverhalten
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
Institutsteil Trenthorst
Westerau

J. THOS RUHI
Doctor
Départamento de Producción Animal
Cátedra de Producción Animal
Madrid

⁽¹⁾ GU n. L 233 del 19. 8. 1981, pag. 32.

⁽²⁾ GU n. L 93 dell'8. 4. 1986, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. C 92 del 10. 4. 1991, pag. 2.

AIUTI DI STATO

C 53/90 (ex N 385/90)

Germania

(91/C 313/07)

*(Articoli 92, 93 e 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE indirizzata agli altri Stati membri ed a terzi interessati in merito a taluni aiuti che le autorità tedesche hanno deciso di concedere al settore della pesca**

Con la lettera sotto riportata, la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di aprire la procedura del 19 dicembre 1990 ⁽¹⁾.

«Con lettera n. SG(91) D/3030 del 5 febbraio 1991, il suo governo è stato informato della decisione della Commissione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nei confronti degli aiuti in oggetto. Con lettera del 6 marzo 1991 il governo tedesco ha comunicato alla Commissione il proprio parere al riguardo.

1. La Commissione ha esaminato il regime di aiuti sotto il profilo della compatibilità con le regole di concorrenza e con le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca (GU n. C 313 dell'8. 12. 1988, pag. 21), secondo cui devono essere soddisfatte determinate condizioni, affinché gli aiuti si possano considerare compatibili con il mercato comune.

Nella suddetta lettera il governo tedesco garantisce il rispetto delle suddette linee direttrici nella concessione di aiuti per il fermo temporaneo e definitivo di pescherecci. Le autorità tedesche assicurano inoltre alla Commissione che i criteri comunicati a quest'ultima, in base ai quali viene stabilito se esiste un legame economico del peschereccio con lo Stato membro in questione, corrispondono ai principi enunciati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 14 dicembre 1989

relativa alla causa 216/87 (Jaderow) concernente la gestione dei contingenti di cattura. Tali criteri:

- non sono né vincolanti né esaurienti e lasciano aperta la possibilità di comprovare anche in altro modo il legame economico tra le imprese beneficiarie e lo Stato membro in questione;
- non costituiscono un ostacolo all'esercizio di una normale attività di pesca.

2. Con riserva delle osservazioni che seguono, la Commissione ha deciso di chiudere la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nei confronti degli aiuti in oggetto:

- a) la Commissione invita il governo tedesco a tenerla informata, mediante relazioni annuali, sull'applicazione del regime di aiuti per il fermo temporaneo o definitivo di pescherecci;
- b) il governo tedesco è pregato di comunicare alla Commissione tutti i casi di mancata concessione di aiuti giustificata dal fatto che il legame economico fra le imprese interessate e lo Stato membro in questione non è sufficientemente comprovato.

La Commissione si riserva la facoltà di revocare la presente valutazione, qualora dovesse constatare ulteriormente aspetti di incompatibilità con la normativa comunitaria, in particolare con le suddette linee direttrici e disposizioni del trattato CEE.»

⁽¹⁾ GU n. C 64 del 12. 3. 1991, pag. 7.

CORTE DI GIUSTIZIA

ORDINANZA DELLA CORTE

del 4 ottobre 1991

nella causa C-117/91: Bosman/Commissione delle
Comunità europee ⁽¹⁾*(Irricevibilità)*

(91/C 313/08)

*(Lingua processuale: il francese)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-117/91, Jean-Marc Bosman, rappresentato dagli avv.ti J.-L. Dupont, L. Misson e M.-A. Lucas, del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. E. Korn, 21, rue de Nassau, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ri J.-C. Séché, E. Traversa e T. Margellos), avente ad oggetto la domanda di annullamento di una decisione che sarebbe stata adottata il 17 aprile 1991 dalla Commissione, relativa ad un accordo tra quest'ultima e l'Unione europea delle federazioni di calcio, nonché la domanda di risarcimento dei danni causati da detta decisione, la Corte, composta dai signori O. Due, presidente; G. F. Mancini, T. F. O'Higgins, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, presidenti di sezione; Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere: J.-G. Giraud, ha emesso il 4 ottobre 1991 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è irricevibile.*2) *Il ricorrente è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 140 del 30. 5. 1991.
GU n. C 194 del 25. 7. 1991.

SENTENZA DELLA CORTE

del 7 novembre 1991

nella causa C-22/90: Repubblica francese contro
Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾*(FEAOG — Mancato riconoscimento di spese —
Prelievo supplementare sul latte)*

(91/C 313/09)

*(Lingua processuale: il francese)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-22/90, Repubblica francese (agenti: inizialmente sig.ra Edwige Belliard e sig. Giraud de Bergues, in seguito sigg. Philippe Pouzoulet e Géraud de Bergues) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. Patrick Hetsch), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 15 novembre 1989, 89/627/CEE, relativa alla liquidazione dei conti degli Stati membri per le spese dell'esercizio 1987 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU n. L 359, pag. 23), nella parte in cui tale decisione ha constatato un superamento pari a 5 192 t del quantitativo globale garantito per le consegne di latte per la stagione 1986/1987, la Corte, composta dai signori O. Due, presidente; Sir Gordon Slynn, F. A. Schockweiler e F. Grévisse, presidenti di sezione; G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: W. Van Gerven; cancelliere: J.-G. Giraud, ha pronunciato, il 7 novembre 1991, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La decisione della Commissione 15 novembre 1989, 89/627/CEE, relativa alla liquidazione dei conti degli Stati membri per le spese dell'esercizio 1987 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, è annullata per la parte in cui constata un superamento pari a 5 192 t del quantitativo globale garantito per le consegne di latte per la stagione 1986/1987.*

2) *La Commissione è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 50 dell'1. 3. 1990.

SENTENZA DELLA CORTE

del 13 novembre 1991

nella causa C-303/90: Repubblica francese contro
Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Codice di condotta — Atto impugnabile in forza dell'art.
177 del Trattato CEE)

(91/C 313/10)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pub-
blicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-303/90, Repubblica francese (agenti: sig.re Edwige Belliard e Hélène Duchêne), sostenuta dal Regno del Belgio (agente: sig. Robert Hoebaer), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. David Gilmour e sig.ra Marie Wolfcarius), avente ad oggetto il ricorso volto ad ottenere l'annullamento del documento 90/C 200/03, intitolato: «Codice di condotta relativo alle modalità di applicazione dell'art. 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, riguardante le irregolarità nonché l'organizzazione di un sistema di informazioni sulle irregolarità», la Corte, composta dai sigg.: O. Due, presidente; F. A. Schockweiler, F. Grévisse, P. J. G. Kapteyn, presidenti di sezione; G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: G. Tesaro; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 13 novembre 1991 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) È annullato il codice di condotta relativo alle modalità di applicazione dell'art. 23, n. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 4253/88, riguardante le irregolarità nonché l'organizzazione di un sistema di informazioni sulle irregolarità, adottato dalla Commissione.

2) La Commissione è condannata alle spese.

Ricorso della Conserviera Sud S.r.l. contro la Commis-
sione delle Comunità europee, presentato il 10 ottobre
1991

(Causa C-255/91)

(91/C 313/11)

Il 10 ottobre 1991, la Conserviera Sud S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede sociale a S. Antonio Abate, Napoli, Italia, con l'avv. E. H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, su incarico dei sigg. Boden de Bandt de Brauw Jeantet & Uria, Brederodestraat 13 A, B-1000 Bruxelles e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. L. Frieden, 62, avenue Guillaume, L-1650 Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) annullare la decisione della Commissione di non aggiudicare alla Conserviera le forniture per la seconda e la terza partita conformemente alle offerte presentate secondo la procedura di gara prescritta dal regolamento n. 2211/91 ⁽¹⁾;
- b) condannare la Comunità economica europea al risarcimento integrale dei danni subiti dalla ricorrente a causa della decisione illegittima da annullare, conformemente alla lettera a) di cui sopra; danni che devono essere ancora quantificati dalla ricorrente;
- c) adottare ogni ulteriore provvedimento che la Corte reputi necessario o opportuno;
- d) condannare la Commissione alle spese.

Mezzi e principali argomenti

Violazione dell'art. 3, n. 1 del regolamento n. 2211/91; sebbene la ricorrente avesse presentato l'offerta più bassa, la Commissione assegnava le forniture di cui trattasi a un altro offerente.

⁽¹⁾ GU n. C 288 del 16. 11. 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 203 del 26. 7. 1991.

Regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1991, n. 2211, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91, del Consiglio, per quanto concerne la fornitura di varie partite di concentrato di pomodoro destinate alla popolazione dell'Unione Sovietica.

La Commissione, rifiutandosi — in violazione dell'art. 3, n. 1 del regolamento n. 2211/91 — di aggiudicare le forniture per la seconda e la terza partita alla Conserviera, che aveva presentato l'offerta più bassa ed era, dunque, il miglior offerente, ha commesso un atto illecito, che la rende responsabile a norma dell'art. 215, secondo comma del Trattato CEE.

Ricorso della Arbetal SAT Limitada e altri contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 15 ottobre 1991

(Causa C-264/91)

(91/C 313/12)

Il 15 ottobre 1991 le società Arbetal SAT Limitada, Reus (Tarragona), Agroalmendra SAT, Lleida; Agroles, Agrupació Olearia Lleidatana — S. Coop. Ltda, Les Borges Blanques (Lleida); Sociedad Cooperativa Limitada del Camp Mallorquí, Consell (Mallorca); Almendras de Aragón, SAT Limitada, Binefar (Huesca); Almendrera Aragonesa Sociedad Cooperativa, Huesca; Bajo Aragón Turolense Sociedad Agraria de Transformación número 3117, Teruel; Cobuco SCL Cooperativa de Fruta de Almendras, Bullas (Murcia); Comercial Garrofa, S. Coop. C. Ltda, Montroig del Camp (Tarragona); Cooperativa Agrícola y Ganadera de Alicante, Coop. V., Alicante; Cooperativa Agrícola y Secció de Credit de la Selva del Camp, La Selva del Camp, Crisol de Frutos Secos Sociedad Agraria de Transformación, Reus (Tarragona); Frutsec Sociedad S. Coop. C. Ltda, La Granadella (Lleida); Fruits Secs Catalans, SAT de Responsabilidad Limitada, Reus (Tarragona); Fruits secs de les Garrigues, Sociedad Cooperativa, Maials (Lleida); Fruticultores Asociados de la Ribera del Ebro, Societat Cooperativa Catalana Limitada (FARE), Mora la Nova (Tarragona); Montaña — Vinalopó Sociedad Cooperativa Agrícola, Castalla (Alicante); Unión Agraria Cooperativa, S. Coop. C. Resp. Ltda, Reus (Tarragona); Uteco de Zaragoza Sociedad Cooperativa Provincial Agraria, Zaragoza, con gli avv.ti Fernando Pombo García, Ricardo García Vicente e Inigo Igartúa Arregui, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Claude Wassenich, 6, rue Dicks, hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- 1) Annullare l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2145/91 ⁽¹⁾.
- 2) Condannare il Consiglio delle Comunità europee alle spese di causa.

Mezzi e principali argomenti

— Violazione di principi generali del diritto comunitario

— Certezza del diritto, irretroattività degli atti giuridici e legittimo affidamento: le ricorrenti si sono accinte a realizzare e ad eseguire piani di miglioramento attenendosi alle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 790/89, ossia aiuti di 300 ECU/ha per i primi cinque anni e di 210 ECU/ha, per i rimanenti cinque. Qualora il Consiglio potesse ridurre gli importi ogni anno, stabilendone di nuovi ogni anno, per i dieci anni di esecuzione dei piani, di fatto gli importi verrebbero stabiliti di anno in anno e per ciascun esercizio, e non invece per i complessivi dieci anni. Il fatto che nel regolamento (CEE) n. 790/89 venissero previsti gli importi per i dieci anni di esecuzione del piano, deve rivestire un certo significato giuridico: tale significato non può essere altro che quello di una garanzia della conservazione degli importi originari in favore delle ricorrenti.

— Proporzionalità: se il Consiglio vuole promuovere la realizzazione di azioni di estirpazione, seguite da reimpianto e/o riconversione varietale, può benissimo elevare l'importo degli aiuti destinati a tal tipo di azioni, rispettando l'importo previsto per gli altri tipi di azioni, cosa che sarebbe meno dannosa per le ricorrenti.

— Rispetto dei diritti quesiti: le condizioni in base alle quali le ricorrenti accettarono la proposta del Consiglio di mettere in atto piani di miglioramento comprendevano il pagamento di importi che non venivano fissati di anno in anno e non erano modificabili, ma venivano fissati da quel momento per i dieci anni a seguire.

— Violazione dell'art. 39, n. 1, lettere a) e b) del Trattato CEE.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1991, n. 2145 che modifica il regolamento (CEE) n. 790/89 per quanto riguarda il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube (GU n. L 200 del 23. 7. 1991, pag. 1).

— Sviamento di potere: le misure adottate non possono essere considerate fondate sul motivo apparente di privilegiare determinati tipi di azioni. In realtà esse hanno lo scopo di ridurre puramente e semplicemente l'importo degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 790/89, al fine di ovviare ad uno scompenso di bilancio come ha inteso fare il regolamento (CEE) n. 1304/91 (¹).

(¹) V. Causa C-213/91, GU n. C 245 del 20. 9. 1991, pag. 10.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova nella causa dinanzi ad esso pendente fra Ligur Carni Srl e Unità sanitaria locale XV di Genova

(Causa C-277/91)

(91/C 313/13)

Con ordinanza 21 ottobre 1991 (pervenuta alla Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 28 ottobre 1991) emanata nella causa dinanzi ad esso pendente fra la società Ligur Carni Srl, con sede in Genova e l'Unità sanitaria locale XV di Genova, il Tribunale sopracitato ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni:

- 1) Se, in base al sistema di diritto comunitario vigente e in particolare alle disposizioni delle direttive del Consiglio n. 64/433 (¹), 89/662 (²) e 90/425 (³) CEE relative ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ed ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, l'ordinamento comunitario sia compatibile con una normativa e prassi nazionali che, nel caso di importazione in uno Stato membro di carni fresche provenienti da altri Stati membri e già sottoposte nello Stato speditore alle visite e ai controlli previsti dalle suddette direttive, assoggetti nel territorio dello Stato di destinazione le merci in transito e in arrivo nel comune di destinazione a ispezioni veterinarie e controlli sanitari di carattere sistematico e onerose per gli importatori.
- 2) Se, negli scambi intracomunitari di merci (carne fresche) già assoggettate alle visite sanitarie nello Stato speditore in conformità delle direttive 64/433 e 89/662, rientri nel campo di applicazione dei controlli

veterinari che ancora possono essere effettuati nello Stato destinatario in conformità alle direttive considerate, un controllo veterinario di carattere sistematico nel luogo di destinazione, effettuato al momento dell'entrata nel comune di destinazione, che, in particolare:

- a) consista in ispezioni, verifiche, controlli obbligatori ai fini della commercializzazione delle merci;
 - b) comporti il rilascio di un certificato attestante che le carni provenienti da paesi comunitari «sono in buono stato di conservazione e atte all'uso alimentare»;
 - c) imponga all'importatore un onere economico, anche forfettariamente determinato, secondo tariffe formulate con discrezionalità dalla pubblica amministrazione.
- 3) Se, in caso negativo, un controllo avente le caratteristiche di cui sopra debba qualificarsi misura di effetto equivalente, incompatibile con gli artt. 30 e ss. del Trattato CEE e possa, eventualmente, giustificarsi ai sensi dell'art. 36 del Trattato CEE.
 - 4) Se il principio di diritto comunitario affermato dalla Corte di giustizia, secondo cui l'attività dello Stato volta all'esecuzione di controlli sanitari non può essere considerata come un servizio reso all'importatore dal quale si possa pretendere la corresponsione di un onere pecuniario, debba ritenersi compatibile con una normativa e prassi nazionali che impongano a carico delle merci provenienti da altri Stati membri diritti, per sistematiche visite veterinarie, analoghi a quelli previsti nella misura e con le modalità di cui all'art. 3 della legge della Regione Liguria 22/8/89 n. 31.

Domande di pronunzia pregiudiziale proposte dalla Pretura Circondariale di Bologna — sezione controversie del lavoro — nelle cause dinanzi ad essa pendenti fra Marco Giacometti (causa C-278/91) e Marco Dal Pane nonché Leonardo Balletti (causa C-279/91) contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale

(Cause C-278/91 e C-279/91)

(91/C 313/14)

Con ordinanze 23 luglio 1991 (causa C-278/91) e 25 luglio 1991 (causa C-279/91) (pervenute alla Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 31 ottobre 1991) emanate nelle cause dinanzi ad essa pendenti

(¹) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

(²) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

(³) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

fra 1) Marco Giacometti; 2) Marco Dal Pane; Leonardo Balletti e Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione dell'efficacia e dell'applicabilità delle disposizioni della direttiva 80/987/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ alla controversia tra le parti, nei termini di cui alla motivazione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 283 del 28. 10. 1980, pag. 23.

⁽²⁾ V. cause C-140/91 e C-141/91, GU n. C 178 del 9. 7. 1991, pag. 11.

Cancellazione dal ruolo della causa C-208/89 ⁽¹⁾

(91/C 313/17)

Con ordinanza 18 settembre 1991, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-208/89: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

⁽¹⁾ GU n. C 217 del 23. 8. 1989.

Cancellazione dal ruolo della causa C-374/90 ⁽¹⁾

(91/C 313/15)

Con ordinanza 11 settembre 1991, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-374/90: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

⁽¹⁾ GU n. C 26 del 2. 2. 1991.

Cancellazione dal ruolo della causa C-330/89 ⁽¹⁾

(91/C 313/18)

Con ordinanza 30 settembre 1991, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-330/89: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.

⁽¹⁾ GU n. C 317 del 19. 12. 1989.

Cancellazione dal ruolo della causa C-12/91 ⁽¹⁾

(91/C 313/16)

Con ordinanza 12 settembre 1991, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-12/91: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

⁽¹⁾ GU n. C 38 del 14. 2. 1991.

Cancellazione dal ruolo della causa C-80/91 ⁽¹⁾

(91/C 313/19)

Con ordinanza 30 settembre 1991, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-80/91: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo.

⁽¹⁾ GU n. C 88 del 5. 4. 1991.

Cancellazione dal ruolo della causa C-350/90 ⁽¹⁾

(91/C 313/20)

Con ordinanza 2 ottobre 1991, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-350/90: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.

⁽¹⁾ GU n. C 4 dell'8. 1. 1991.

Cancellazione dal ruolo della causa C-21/90 ⁽¹⁾

(91/C 313/21)

Con ordinanza 21 ottobre 1991, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-21/90: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

⁽¹⁾ GU n. C 50 dell'1. 3. 1990.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale

(91/C 313/22)

COM(91) 380 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 18 novembre 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere dal Parlamento europeo,

considerando che la Comunità e gli Stati membri hanno deciso di effettuare, congiuntamente a taluni paesi terzi, uno sforzo concertato per intervenire a sostegno del processo di riforma economica e sociale in atto in Bulgaria, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania e Jugoslavia; che, a tale fine, il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2698/90 ⁽²⁾, stabilisce le modalità per la concessione di aiuti economici ed umanitari;

considerando che, nel settembre 1991, i rappresentanti del Gruppo dei 24 hanno convenuto di estendere l'assistenza economica coordinata all'Albania, all'Estonia, alla Lituania e alla Lettonia;

considerando che, per attuare detto impegno, è opportuno estendere il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3906/89 in modo da includervi i paesi summenzionati;

considerando che, i suddetti paesi rispondono alle condizioni necessarie per una siffatta estensione;

considerando che, a seguito dell'unificazione tedesca intervenuta il 3 ottobre 1990, occorre eliminare la voce «Repubblica democratica tedesca» dall'elenco dei paesi dell'Europa centrale e orientale che possono beneficiare di aiuti economici ai sensi del regolamento (CEE) n. 3906/89, allegato al regolamento stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3906/89

- sono inseriti i seguenti paesi: «Albania, Estonia, Lettonia e Lituania»;
- sono cancellati i seguenti termini: «Repubblica democratica tedesca».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per quanto concerne l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 1.

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di alcuni veicoli stradali ⁽¹⁾

(91/C 313/23)

COM(91) 417 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE, il 20 novembre 1991)

⁽¹⁾ GU n. C 292 del 22. 11. 1990, pag. 12.

TESTO INIZIALE

TESTO MODIFICATO

(Emendamento n. 1)

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 4 paragrafo 3 (direttiva 85/3/CEE)

3. Per quanto riguarda i veicoli di cui all'allegato I, immessi in circolazione per la prima volta a decorrere dal gennaio 1993, si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 quando l'asse motore ha un peso massimo autorizzato di 11,5 t ed è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello comunitario, ai sensi dell'allegato III.

3. Per quanto riguarda i veicoli di cui all'allegato I, immessi in circolazione per la prima volta a decorrere dal gennaio 1995, si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 quando l'asse motore ha un peso massimo autorizzato di 11,5 t ed è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello comunitario, ai sensi dell'allegato III.

(Emendamento n. 2)

Articolo 1, paragrafo 2

Allegato I, punto 2.3.2 (direttiva 85/3/CEE)

2.3.2. Veicoli a motore a tre assi

- 25 t,
- 26 t quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello comunitario, ai sensi dell'allegato III.

2.3.2. Veicoli a motore a tre assi

- 25 t,
- 26 t quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello comunitario, ai sensi dell'allegato III; l'equivalenza non va dimostrata per gli assi accoppiati con peso non superiore alle 9,5 t per asse.

TESTO INIZIALE

TESTO MODIFICATO

(Emendamento n. 3)

Articolo 1, paragrafo 2

Allegato I, punto 2.3.3 (direttiva 85/3/CEE)

2.3.3. Veicoli a motore a quattro assi con due assi direttivi

- 32 t quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello comunitario, ai sensi dell'allegato III.

2.3.3. Veicoli a motore a quattro assi con due assi direttivi

- 32 t quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello comunitario, ai sensi dell'allegato III; l'equivalenza non va dimostrata per gli assi accoppiati con peso non superiore alle 9,5 t per asse.

(Emendamento n. 4)

Articolo 1, paragrafo 2

Allegato I, punto 3.5.3 (direttiva 85/3/CEE)

3.5.3. È pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m ($1,3 \text{ m} \leq d < 1,8 \text{ m}$)

— 18 t

- 19 t quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello comunitario ai sensi dell'allegato III.

3.5.3. È pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m ($1,3 \text{ m} \leq d < 1,8 \text{ m}$)

— 18 t

- 19 t quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello comunitario ai sensi dell'allegato III. L'equivalenza non va dimostrata per gli assi accoppiati con peso non superiore alle 9,5 t per asse.

(Emendamento n. 5)

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma

1. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1993.

1. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1995.

TESTO INIZIALETESTO MODIFICATO

(Emendamento n. 6)

Allegato

Allegato III, punto 6, lettera c) bis (nuova) (direttiva 85/3/CEE)

oppure

c) bis le procedure utilizzate possono essere diverse, purché la loro equivalenza sia stata dimostrata dal costruttore col gradimento del servizio tecnico.

Il resto del testo rimane invariato

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

Avviso concernente l'organizzazione di un concorso generale

(91/C 313/24)

Il segretariato generale del Parlamento europeo organizza il concorso generale

— n. PE/57/A — Amministratori (carriera A 7-6) ⁽¹⁾
(architetti o ingegneri edili)
Divisione Edifici.

⁽¹⁾ GU n. C 313 A del 4. 12. 1991.

COMMISSIONE

Gestione e sviluppo della rete Euro Info Centre — Procedura ristretta

(91/C 313/25)

1. **Ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, all'attenzione della Sig.ra B. Soudier-Royer, DG XXIII/B-1, ARLN 04/42, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

Tel. (32-2) 236 54 20 e (32-2) 235 05 38. Telefax (32-2) 236 12 41.

2. a) **Procedura di aggiudicazione:** Gara d'appalto a procedura ristretta.

b), c)

3. a) **Luogo di consegna:** Bruxelles.

- b) **Oggetto dell'appalto:** Nel quadro del suo programma d'azione per le piccole e medie imprese, la Commissione ha creato una rete di informazione di 211 Euro Info Centres allo scopo di fornire alle imprese europee un accesso migliore all'informazione comunitaria.

Questi centri di informazione comunitaria sono situati presso organismi socio-professionali preesistenti e con esperienza in materia di assistenza e consulenza alle imprese e la rete copre geograficamente l'intera Comunità.

La Commissione auspica la collaborazione di uno o più sub-appaltatori che saranno incaricati della gestione e dello sviluppo della rete degli Euro Info Centres. (Il sub-appaltatore può fare appello ad altri sub-appaltatori per certe funzioni).

Dovranno essere assicurate, sotto l'autorità della direzione generale XXIII, le seguenti funzioni:

coordinazione e realizzazione dell'insieme delle attività necessarie, incluse le azioni ausiliarie, per assicurare lo sviluppo della rete e in particolare:

1. Gestione e assistenza della rete:

questa funzione ha l'obiettivo di assicurare l'assistenza necessaria al buon funzionamento della rete: la gestione amministrativa della rete, la ge-

stione dei contratti e l'analisi dei problemi giuridici, la gestione di un adeguato servizio di traduzione, il controllo del bilancio, il supporto logistico alla struttura centrale, l'assistenza tecnica agli Euro Info Centres e la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi informatici.

Questa funzione dovrà utilizzare le migliori tecniche informatiche e di gestione.

2. Informazione della rete:

questa funzione comprenderà l'insieme delle azioni necessarie ad assicurare la competenza della rete a livello della conoscenza e della diffusione dell'informazione relativa alle materie comunitarie.

Essa assicurerà in particolare l'identificazione delle informazioni comunitarie adeguate da mettere a disposizione degli Euro Info Centres mediante un gruppo di funzionari dell'informazione; la formazione del personale degli Euro Info Centres per prepararli al loro compito di informazione e consiglio; la gestione della documentazione e la scelta delle fonti di documentazione più adatte ai bisogni delle imprese; lo sviluppo della fama degli Euro Info Centres e l'ideazione e diffusione di adeguati strumenti promozionali; infine il controllo dell'informazione accumulata nelle banche dati create all'uopo.

Questa funzione dovrebbe essere assicurata da personale con conoscenze approfondite delle materie comunitarie e del mondo dell'impresa.

3. Controllo:

controllo della rete degli Euro Info Centres:

il livello qualitativo degli Euro Info Centres,

il livello qualitativo della struttura centrale,

valutare i servizi e gli strumenti offerti alle PMI dagli Euro Info Centres e la struttura centrale.

- c) **Divisione in lotti:** Gli interessati potranno fare un'offerta in appalto per le parti 1 e/o 2 del bando di gara, mentre la parte 3 (la funzione «controllo») non può essere oggetto di un'offerta combinata con le parti 1 o 2. Al subappaltatore scelto per la funzione «controllo» non potranno essere attribuite altre funzioni ed esso dovrà essere in grado di provare che non ha alcun legame con le società che hanno presentato offerte per le parti 1 o 2.
- d)
4. **Termine di consegna:** Limite di esecuzione: 17 mesi con possibilità di proroga di un anno per due volte. L'inizio dei lavori è previsto al più tardi l'1. 8. 1992.
- 5.
6. a) **Data limite per il ricevimento delle richieste di partecipazione:** 15. 1. 1992.
- b) **Indirizzo:** Le domande di partecipazione saranno fatte per lettera raccomandata, il cui timbro postale farà fede, recante la menzione «Bando di gara a procedura ristretta: EIC». Questa lettera sarà spedita in doppia copia all'indirizzo indicato al punto 1.
- c) **Lingua o lingue:** Le nove lingue ufficiali della Comunità.
7. **Termine per l'invio degli inviti a presentare offerta:** 23. 1. 1992.
8. **Condizioni minime:** I candidati dovranno allegare alla risposta a questo bando, che costituisce una candidatura in vista della partecipazione alla gara d'appalto, tutti i documenti atti a comprovare la loro capacità economica e tecnica di realizzare un tale compito, accompagnati da una descrizione dell'esperienza di cui dispone l'impresa a livello europeo.
- 9.
10. **Altre informazioni:** Le domande di partecipazione non impegnano in alcun caso l'amministrazione aggiudicatrice.
11. **Data di invio del bando:** 27. 11. 1991.
12. **Data di ricevimento del bando:** 27. 11. 1991.
-

RETTIFICHE

Rettifica alla modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche di pollame

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 276 del 23 ottobre 1991)

(91/C 313/26)

Pagina 10, dopo il punto 3 è inserito il punto 3.a):

«3. a) È aggiunto il seguente considerando:

“considerando che la Commissione ha deciso di presentare al Consiglio al più presto, e preferibilmente prima della fine del 1991, una proposta di direttiva quadro generale sull'igiene e la sicurezza degli alimenti;”».
